

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – Roma**  
**APPELLO CAUTELARE**  
**PER**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
ALATI	VITTORIA	LTAVTR88A44H224K
ALBANO	LUCIA	LBNLCU71C48F112O
ALEANDRI	SILVIA	LNDSL V80L57H501C
AMADIO	ALBERTO	MDALRT73B23H769K
AMATO	FLORIANA	MTAFRN88E61G813J
AMERISE	CARLA	MRSCRL84C51D086Y
ANCONA	DANIELA VINCENZA	NCNDLV75P46C286O
ANGELINO	VINCENZO	NGLVCN91S07I234P
ARCIERI	CLAUDIA	RCRCLD73P56F839Q
BALSAMO	GIOVANNI	BLSGNN86M18A089Z
BARATELLI	SILVIA	BRTSLV83D42L682V
BARONE	RAFFAELLA	BRNRFL74A66D086S
BARONE	FEDERICA	BRNFRC91A46F839M
BASILE	IVANA	BSLVNI68L47C285R
BELTRAME	CRISTIANA	BLTCST85T71D286E
BENNICI	PATRIZIA	BNNPRZ72H65F205D
BIGONI	SIMONA	BGNSMN76L67F537H
BISIN	LUCIA	BSNLCU68H67E512E

BONAFEDE	BARBARA	BNFBBR75A64H264F
BONAVITA	ALESSANDRO	BNVLSN73T23D086Z
BONGIORNO	ROBERTA	BNGRRT86P48H700S
BONIFATI	GIUSEPPINA	BNFGPP75R54D086S
BRAGHINI	ANDREA	BRGNDR81M23H620L
BRANCA	DANIELA	BRNDNL76E65H224P
BUCCIERI	ANNALISA	BCCNLS74S65D086R
CALABRESE	RAFFAELLA	CLBRFL76H58D086S
CAMMILLERI	SMERALDA GERLANDA	CMMSRL91S62A089R
CANALE	GESSICA	NTLGSC92E64D423G
CANDELA	PAOLO	CNDPLA78E22F839D
CANNESE	CHRISTIAN	CNNCRS76T08A515T
CAPALBO	ROSSELLA	CPLRSL86H49H579X
CAPOGRECO	DOMENICA	CPGDNC72M70D976V
CAPRETTO	IMMACOLATA	CPRMCL75M60F839V
CARDAMONE	FABRIZIO	CRDFRZ74E14I874U
CAROSI	GIULIA	CRSGLI88T41H769S
CAROTTA	VALENTINA	CRTVNT85B60L219J
CARRAFIELLO	MAURO	CRRMRA77B20H703E
CASOLA	LORETTA RITA	CSLLTT84E71B429N
CASSANO	ROMINA	CSSRMN83R71L049B
CASTALDO	MARIA CAROLINA	CSTMCR78E43E791Q
CASTELLINO	PIETRO	CSTPTR81R02A662M
CASTELLINO	FRANCESCO MARIA	CSTFNC90R10A662R
CASTRONUOVO	MADDALENA	CSTMDL82P43Z112D
CELENTANO	MARIA	CLNMRA82S51L845L
CERENZIA	CRISTIAN	CRNCST90M31H490N
CERVINARO	LAURA	CRVLRA71A69A399E
COLATOSTI	TANIA	CLTTNA70M49L780K

CORVO	CLAUDIA	CRVCLD86C43H501Y
COSCARELLA	ELEONORA	CSCCLNR66C44F839N
COSENTINO	STEFANIA	CSTSFN75P55H703F
COSTANTINO	TANIA	CSTTNA92L65G288E
CREA	DOMENICO ARTURO	CREDNC70A01F112M
CUFALO	DAVIDE	CFLDVD80S08H269P
CURTO	GIANLUCA	CRTGLC80H19A053P
CUTRUZZULA'	FRANCESCA	CTRFNC81A52C352F
D'ALISA	CIRO	DLSCRI77D14F839H
D'ANTUONO	ROSANNA	DNTRNN65S60F625C
D'APRILE	ANNA CRISTINA	DPRNCR75L64E038D
D'AULERIO	VIVIANA	DLRVVN85D70L113Y
D'URSO	GIULIANA CONCETTA	DRSGNC79R66C351D
DE ANGELIS	VERONICA	DNGVNC91T66H501Z
DE BONIS	DANIELA	DBNDNL81T55I754X
DE CECIO	ENRICA	DCCNRC69T57E783D
DE COLA	CLAUDIA	DCLCLD82C60E625L
DE DOMENICO	MONICA	DDMMNC78T52H224E
DE MARCO	VITTORIA	DMRVTR65R69Z110F
DEL DUCA	EDI	DLDDEI57S63C773T
DELL'ANGELO	GIUSEPPE	DLLGPP90M24A509A
DELLA ROSSA	ANTONELLA	DLLNLL85C62B963L
DI CAMILLO	ANGELA	DCMNGL83D46F839G
DI DIO	ROSITA	DDIRST89A57Z222I
DI GIULIO	CAROLINA	DGLCLN92M54H501H
DI GIUSTINO	CHIARA	DGSCHR89P67A345J
DIONISIO	IOLANDA	DNSLN78L60E435B
DIVINCENZO	SAVIO	DVNSVA85P21A669R
DONGIACOMO	EMILIO	DNGMLE88P06A783C

DUBOLINO	PAOLA	DBLPLA87D53G273X
ESPOSITO	MARIA ARCHETTA	SPSMRC90P59H834T
FASSIO	PIERO	FSSPRI78A19L219E
FERRARELLA	FLORIANA	FRRFRN77C55G273G
FERRARI	MARA	FRRMRA74L44H501M
FERRARO	ANNA MARIA	FRRNMR79T50E678V
FERRETTI	MARIA TERESA	FRRMTR72L52H096Q
FILIAGGI	ROBERTA	FLGRRT81S42A462O
FONTE	ADALIA	FNTDLA81S48G288K
FRAMMARTINO	ROBERTA	FRMRRT86D45D086M
FRANZESE	STEFANIA ANNA	FRNSFN81E47F912U
FUSINI	FRANCESCA	FSNFNC68R44G088B
GAGLIARDI	MARICA	GGLMRC87D46L378N
GARRITANO	ANGELA FRANCESCA	GRRNLF85P48G317N
GEMMINNI	MARICA CONNY	GMMMCC82R67E716X
GERMOLE'	ANTONINO	GRMNNN79R22H224E
GIANCASPRO	GIAMMARCO	GNCGMR79L11A893K
GIGANTI	ANNALISA	GGNNLS93L57E573B
GIGLIO	GIULIANA	GGLGLN87C64A522K
GIUDICEPIETRO	CRISTINA	GDCCST70B51F839W
GIULIANO	ILARIA	GLNLRI87D65A518C
GIULIANO	MARIALUISA	GLNMLS82M41C741Q
GRAZIA	VALERIO	GRZVLR80D23I992T
GRIZZAFFI	ADRIANA	GRZDRN89B51D423D
GUARRACINO	GIUSEPPINA	GRRGPP69C44G902I
GULLI'	ANGELA	GLLNGL77S68L219M
IACONELLI	ALESSANDRA	CNLLSN74A57D773G
IARIA	CANDIDA	RIACDD78B60G288V
IMPERIO	MARIAROSARIA	MPRMRS85D69G975C

INGLESE	GAIA MARIA	NGLGMR83R55M109W
INGROSSO	MAURO	NGRMRA79D25D862F
IPPOLITI	CRISTINA	PPLCST91B49H501S
IRITI	TERESA	RTITRS85A41G309Y
IRITI	ROSA	RTIRSO83P44G309F
LAMANNA	MARIANGELA	LMNMNG79L49L872P
LASALA	DANILA RITA	LSLDLR90E49G793O
LASALA	ANTONELLA	LSLNNL81H53I307V
LASCALA	ROBERTO	LSCRRT82B07D086G
LEO	SARA	LEOSRA85C54Z112P
LEOPARDI	SIMONA	LPRSMN84A54A515L
LEROSE	GIOVANNI	LRSGNN74L03D122K
LI CAUSI	CATERINA	LCSCRN92B57H700H
LIPARI	MARCELLA	LPRMCL91L58E974Q
LIUTI	ELEONORA	LTILNR92H55H501M
LOGGIA	ERIKA	LGGRKE88B68E573B
LOMBARDI	MARIAGIOVANNA	LMBMGV76H44A509V
LONGOBARDI	SERENA	LNGSRN89P59C129X
LUCIANI	GIANLUCA	LCNGLC91A19D542E
LUFRANO	FABIANA	LFRFBN85P45C002J
LUPRANO	CARMELA	LPRCML76L59E986D
MACCHIARELLA	CLORINDA	MCCCRN70B48B963T
MAFFIA	GIUSEPPE	MFFGPP84C24C514U
MANGANO	NATALIA	MNGNTL86S49A494R
MANGO	CHIARA	MNGCHR82S64I422Y
MARASCO	ALESSANDRA	MRSLSN84D48D612E
MARINO	DORIANA	MRNDRN87E60F065Q
MARINO	SALVATORE	MRNSVT77B09F065Q
MAROTTA	ANDREA	MRTNDR77P03A089U

MARTINI	SIMONE	MRTSMN89S19C085C
MASTROCINQUE	VANIA	MSTVNA77A45F839Z
MATTEI	ALESSIA	MTTLSS90E43D662G
MENALE	TERESA	MNLTRS79K46A512S
MENNITI	BEATRICE	MNNBRC85P43C352P
MEOLI	MANUELA	MLEMNL81R45A783C
MICHELETTO	DUNIA	MCHDNU67L53H282N
MINEO	SALVATORE	MNISVT74S30G273D
MIRRA	ANTONIO	MRRNTN75M09D086P
MIRRA	ANGELA	MRRNGL81B66D086U
MODUGNO	FRANCESCO	MDNFNC76C28A893R
MONTALBANO	SELENE	MNTSLN89E50A089X
MONTANO	ANTONELLA	MNTNNL89M66L418O
MONTANTE	LAURA RITA	MNTLRT87R55B429M
MONTEVERDI	VALENTINA	MNTVNT89B54C615W
MOSCATO	ANGELA	MSCNGL84C59A089I
MURRONE	FRANCESCA	MRRFNC84T44Z112V
MUSCARA'	SAMANTHA	MSCSNT73C41G580Z
MUSSO	LINO RENZO	MSSLNR90H26F061R
NANTI	FEDERICA	NNTFRC80A57H501U
NAPOLITANO	GIOVANNI	NPLGNN75M01I262M
NATALE	DONATELLA	NTLDTL81C64E435K
NICOLARDI	MARCO	NCLMRC83D29I119A
NOVIELLO	ANGELA	NVLNGL84E53A509H
NUGNES	FRANCESCA	NGNFNC82E67F839S
OLIVA	GRAZIELLA	LVOGZL88R48L086N
ONORI SALTI	MICHELE MARIA	NRSMHL77H06C858I
ORILIA	EMILIA	RLOMLE74R68H703F
ORNELLI	ANGELA	RNLNGL83B62F839P

OTTAVIANI	EMANUELA	TTVMNL82R44H501S
PANARIELLO	ALESSANDRA	PNRLSN90P57F813J
PANDUROAICA	ROXANA	PNDRXN88B60Z129E
PARIS	ANNA	PRSNNA91A69A515U
PARIS	FRANCESCA	PRSFNC81B56A462P
PARISI LARONGA	GIULIA	PRSGLI78L60L273M
PARLABENE	VINCENZO	PRLVCN72C28B428J
PASCUT	KATIA	PSCKTA86E46G284B
PASSANITI	DIEGO	PSSDGI87A12F112Z
PAULICELLI	CARMELA	PLCCML84H70B619G
PELLOTTIERI	ELEANA	PLLLNE77A47D969U
PERRUCCI	MARIA TERESA	PRRMTR74A60E882G
PESCE	MICHELE	PSCMHL80P16E716L
PIERETTI	GIUSEPPINA	PRTGPP83C54B963E
PIRO	DEBORAH	PRIDRH74R46D086C
PISARRI	ANTONELLA	PSRNNL80D62A485K
PIZZO	EMANUELA	PZZMNL85B64B780E
PLATANIA	ROSA	PLTRSO79S45C351K
POLITANO'	MELANIA	PLTMLN83T69G791W
PONTORIERO	MELANIA	PNTMLN92S54F537Q
POZZOLANTE	MASSIMO	PZZMSM71A25D643U
PRONTERA	MILENA	PRNMLN83S42D851J
QUATROCCHI	SALVATORE FRANCESCO	QTTSVT90C20F206K
RANDO	IRENE	RNDRNI84H55H163V
RANNAZZISI	GANDOLFO	RNNGDL82T11G273W
RAPISARDA	ORAZIO	RPSRZ81E10G371K
RHO	MASSIMO	RHOMSM77P27G388S
RICHIUSA	DANIELA	RCHDNL77A48I754S
RICIGLIANO	MARIA	RCGMRA77L49F104I

RODOLFI	ANGELA	RDLNGL83P50D122R
ROMANO	EMANUELE	RMNMNL82R28B428I
ROMBOLA'	CATERINA	RMBCRN83D59D122E
RONGA	GIANMARCO	RNGGMR88M04F839X
ROSIELLO	GIOVANNA	RSLGNN81C57F839I
RUSSO	GIUSEPPINA	RSSGPP73M42G964V
RUSSO	MARIA	RSSMRA78M58G309D
SACCO	ELISA MARIA	SCCLMR86D57A052A
SANNA	LOREDANA	SNNLDN61H43F205N
SANTOSTEFANO	CRISTINA	SNTCST81M62H224O
SCHIAVONE	LUISA	SCHLSU93A56B963Y
SCIALOIA	SERAFINA	SCLSFN78M44D643R
SCIALOIA	ASSUNTA FRANCESCA	SCLSNT83T64D643Z
SCICCHITANO	FRANCESCO	SCHFNC75R01D722I
SCOLA	SOFIA MARIA	SCLSMR90S67G273W
SEMINERIO	CLAUDIA	SMNCLD88B64A089V
SIRAGUSA	GIOVANNA PIA	SRGGNN78B53G792B
SOLA	STEFANIA	SLOSFN75P49D086Z
SORCE	ROSARIO	SRCRSR89L04A089V
SORRENTINO	IDA	SRRDIA86R62A509H
SPADA	FABIANA	SPDFBN81L65L049C
SPINOCCIA	ETTORE	SPNTTR75D22F839Z
STACCA	ROSARIA	STCRSR86M70A225X
STANGANELLO	ROBERTA	STNRRT76A52L452D
STORACI	CARMELO	STRCML73E26I754Z
SUSCO	DOMENICO	SSCDNC89M29L738X
TAVERNA	GIORDANO	TVRGDN91P16H501A
TEOFANI	MARIA	TFNMRA82T70F112J
TIMOSSI	LUISA	TMSLSU78P52D969O



TOFANI	SILVIA	TFNSLV91R51A515O
TOMASSINI	GIORGIA	TMSGRG92H46I324N
TRAINO	FRANCESCA	TRNFNC67L65H501N
VADALA'	MANOLA	VDLMNI72P67D332T
VALIANTE	CAROL	VLNCRL83T42L103V
VARCHETTA	ANTONIO	VRCNTN83L22A509J
VIANELLI	ENRICO	VNLNRC75E09A271K
ZIMMITTI	MARIA CRISTINA	ZMMMCR85C49I754Y
ZITTI	MARZIA	ZTTMRZ76L42A515I
ZURZOLO	SARA	ZRZSRA74H56H224O

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giuste distinte procure rilasciate, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al ricorso di primo grado, estese anche al presente grado di appello, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

**-Appellanti-**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**-Appellato-**

### **PER LA RIFORMA**

a) dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, sez. III *Bis*, n. 5496/2019 (*all. 1*), pronunciata nel ricorso R.G. n. 5103/2019, pubblicata il 20.08.2019, non notificata, che ha respinto l'istanza di misura cautelare promossa dagli appellanti nel contesto del ricorso per l'annullamento:

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, nella parte in cui all'art. 4, comma 3:

non prevede la soglia minima di ammissione alle successive prove;

prevede il test preliminare in aggiunta alle prove di accesso programmate;

prevede la diversità delle prove di accesso tra i diversi atenei;

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 nella parte in cui autorizzava ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

### **PREMESSA**

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) organizzava -in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249-, il corso di specializzazione per le attività di sostegno (cd. TFA), che veniva impugnato: a) per la mancata previsione della soglia minima di accesso di 21/30 previsto dal d.m. 249/2010 per superare il test preliminare; b) per la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b) della L.

02.08.1999 n. 264; per la violazione della L. 241/1990; c) del principio del *favor pateicipationis* e della *par conditio* tra i concorrenti/aspiranti.

Gli odierni appellanti impugnavano, con motivi aggiunti, le graduatorie di ammissione alle successive prove di tutti gli atenei, in quanto, avendo ottenuto il punteggio pari a 21/30, non risultavano tra gli ammessi.

L'On.le T.A.R. Lazio, sez. III Bis, con l'ordinanza cautelare n. 5496/2019 del 20.08.2019, non notificata, ha respinto l'istanza di misura cautelare con la seguente motivazione: *“Rammentato, quanto alla soglia di punteggio sufficiente al superamento delle prove, che il d.m. 30 settembre 2011, richiamato dal d.m. in esame (...) stabilisce che “è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”; ritenuto che tale previsione, oltre ad essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente (...) salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame (...);*

*(...) che in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B; che in base al d.p.r. n. 19 del 2016 la classe A066 sia da intendersi come classe ad esaurimento per la quale sono precluse nuove assunzioni, concorsi e procedure abilitative; che l'esclusione dei ricorrenti risulta in realtà derivante dal fatto che il decreto è applicativo del d.lgs. n. 59 del 2017; che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso e che il bando costituisce una mera conseguenza del d.m., che non è stato tempestivamente impugnato”.*

Tanto premesso, il pronunciamento cautelare del Giudice di *prime cure* si evince erroneo e ingiusto e, pertanto, se ne invoca la riforma per i seguenti

## MOTIVI IN DIRITTO

### **In limine.**

La reiterazione dell'istanza di misura cautelare nell'odierna sessione d'appello è necessitata dalla persistente lesività per gli interessi degli appellanti insita nella illegittima esclusione dalla partecipazione alle successive prove (scritte e orali) di accesso al TFA sostegno.

Ciò avrebbe dovuto condurre in *prime cure* alla sospensione degli atti avversati e consentire agli istanti la partecipazione, con riserva, alle successive prove che sarebbe stata l'unica via percorribile *res adhuc integra* fino alla definizione del giudizio di merito, non esistendo ragioni di interesse generale ostative all'ammissione con riserva.

#### **1) *Error in iudicando*: omessa pronuncia e violazione del principio della domanda.**

La motivazione dell'ordinanza si riferisce alla classe A066 laddove afferma che “....in base al citato d.p.r. la classe A066 non rientri nel novero delle classi riconducibili alla categoria degli itp, ai quali è riservata la tabella B” (...) “che il provvedimento originariamente lesivo della posizione dei ricorrenti è rappresentato dal provvedimento che ha modificato le classi di concorso... che non è stato tempestivamente impugnato”.

La motivazione non è pertinente al caso sottoposto all'esame del Giudice che, invero, riguarda i laureati con i 24 CFU e non la classe di concorso A066.

E', quindi, di tutta evidenza come manchi del tutto la pronuncia sulla domanda.

#### **2) *Error in iudicando*: sull'illegittimità dei provvedimenti avversati in primo grado.**

Per *tutiorismo* difensivo si ripropone, in grado d'appello, quanto argomentato e dedotto in primo grado.

Il d.m. impugnato n. 92 dell'08.02.2019 non è rispettoso del d.m. 249 del 2010 e del d.m. 30.09.2011, diversamente da quanto ritenuto dal giudice *di prime cure* nella sua motivazione.

Infatti, l'art. 4, comma 3, del bando n. 92 dell'08.02.2019, dispone che *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Siffatta definizione non stabilisce nessun limite certo e/o voto minimo per superare il test preliminare.

Tale art. 4, comma 3, del bando impugnato non fa nessun riferimento al punteggio minimo di 21/30 richiesto dal d.m. 30 settembre 2011, ma lega il superamento della prova ad un dato incerto e del tutto aleatorio, ossia al *“un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

Non esiste nessuna ragione plausibile che giustifichi la restrizione della soglia minima, considerata anche la carenza cronica di personale specializzato.

Per ciò solo la disposizione del bando presenta vizi di eccesso di potere per irragionevolezza.

La formulazione dell'art. 4, comma 3, del bando fa sì che il punteggio di superamento del test preselettivo *“non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”*. Ration per cui la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, come dovrebbe essere nel rispetto del d.m. 249 del 2010 e del d.m. 30 settembre 2011, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive; nel qual caso ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test (cfr. *TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014*).

La mancata previsione di una soglia minima di sufficienza unitamente alla statuizione del bando secondo cui *“Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all’esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”* determina una inevitabilmente la violazione della *par condicio* ed una disparità di trattamento tra i concorrenti/aspiranti, poiché l’ammissione alle successive prove varierebbe da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall’ultimo degli ammessi. Ciò causa inevitabilmente delle disparità di trattamento tra i candidati. Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo Consiglio (*cfr., ex multis, CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Non appare condivisibile l’assunto del Giudice di primo grado quando afferma che *“(Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in se’ corrisponde all’esigenza, .....di effettuare -...- una stringente selezione dei più meritevoli...)”*.

Anzitutto, il punteggio di 21/30 previsto dal d.m. 249/2010 è già superiore alla sufficienza che sarebbe di 18/30, ma questo non era argomento di contestazione in primo grado, ove i ricorrenti chiedevano, invero, che si applicasse proprio il punteggio indicato dal decreto istitutivo del TFA (ossia il punteggio di 21/30), poiché il bando impugnato non lo prevedeva.

L’impugnativa riguardava l’aleatorietà dell’ammissione alle successive prove che risultava dalla formulazione dell’art. 4, comma 3, del bando n. 92/2019 impugnato. Non solo, si eccepiva in primo grado come il bando impugnato apportava modifiche irrazionali anche al test preliminare: laddove il D.M. 249/2010 (istitutivo del TFA) prevede tre ore per i 60 quesiti oggetto dei test preliminari con quattro risposte chiuse, il bando impugnato prevede, invece, due ore per 60 quesiti con cinque, e non più quattro, risposte chiuse. Palese è l’aumento della difficoltà del test.

I test preselettivi, così come strutturati, sarebbero inadeguati alle finalità a cui sono preposti, restringendo in modo eccessivo la selezione ed escludendo i candidati con

un bagaglio culturale sufficiente ed idoneo ad intraprendere le successive prove di selezione.

Da qui l'irragionevolezza della predisposizione anche dei test preselettivi che sono diretti a sfoltire la platea dei concorrenti e non già, per come disposto dall'art. 15, comma 7, del D.M. 249/2010 e dall'art. 6 D.M. 30.09.2011, a saggiare le competenze linguistiche, la comprensione del testo e il possesso di competenze didattiche degli aspiranti.

Si eccepiva in primo grado come il bando è viziato da eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 nonché per la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. *a)* e *b)* della L. 02.08.1999 n. 264.

La determinazione dei posti disponibili in ciascun ateneo non è fondata sull'offerta formativa reale dei singoli atenei. Le Università non hanno proceduto ad una congrua istruttoria in base alla quale hanno determinato il numero dei posti messi a concorso (*cfr. TAR Puglia-Bari, Sez. II, 17.11.1998 n. 859; TAR Liguria, Sez. II, 08.10.1999 n. 482*).

Per ciò solo è illegittima tale procedura, in quanto viola la normativa del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990.

E' violato anche l'art. 3, comma 1, lett. *a)* della L. n. 264/1999, in quanto i principi e i criteri direttivi ai fini determinativi dei posti messi a concorso debbano tener conto *del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*.

E' contraddetto, altresì, l'art. 5, comma 2, del DM 249/2010 che dispone testualmente: *"Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ..."*.

Il reale fabbisogno di personale docente sul sostegno è pari a 60.000 unità, quando invece il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, fa una stima di 40.000 unità in un'ottica restrittiva e incurante della reale situazione di diffusa carenza di personale specializzato sul sostegno, mettendo poi a concorso solo 14.000 posti sulle 40.000 unità stimate. Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti precedenti (DM 141/17)

oltre che in quello impugnato (DM del 21.02.2019) “...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come “...le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento” (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433).

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I bandi venivano impugnati in primo grado poiché lasciavano ampia discrezionalità ad ogni singolo ateneo nel predisporre una o più prove scritte, pratiche e orali, successive al test preliminare, con ciò creando una palese discriminazione tra i candidati che concorrono per l'accesso al medesimo corso di formazione/specializzazione.

L'ammissione al corso di TFA dipende dall'aleatorietà, dall'evento fortunoso, a seconda dell'Università scelta, in quanto alcuni concorrenti potranno essere avvantaggiati rispetto ad altri che, per mera fortuna, hanno scelto di iscriversi all'ateneo che predisporrà meno prove, con la conseguente maggiore probabilità di accesso al corso, anche in considerazione del fatto che il numero dei candidati può variare in maniera considerevole da un'Università all'altra.

I bandi impugnati sono affetti da vizi di eccesso di potere per violazione, anche, dell'art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, *lex specialis* in materia di concorsi scolastici, che non prevede alcun test preliminare per i concorsi.

Nel rispetto della legge speciale di riferimenti i ricorrenti/appellanti non avrebbero dovuto sostenere alcun test preliminare in aggiunta alle prove programmate di accesso.

Si evidenziava come nel caso di concorso/corso non può trovare applicazione l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994 secondo cui l'Amministrazione può



ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, poiché tale disposizione si applica ai concorsi di assunzione a tempo indeterminato nella p.a. mentre qui si discute per accedere ad un mero corso di specializzazione (ossia il TFA).

Ricordiamo a noi stessi che al termine del corso di TFA sul sostegno si consegnerà solo un titolo spendibile nei concorsi di assunzione a tempo indeterminato banditi ai sensi dell'art. 400 DLgs 297/1994. Il conseguimento del titolo di specializzazione non dà diritto all'assunzione a tempo indeterminato nella scuola, tantomeno all'inserimento nelle graduatorie regionali, come precisa lo stesso decreto impugnato n. 92/2019 ove statuisce, a pag 3, “...che le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al presente decreto non danno titolo all'inserimento nella procedura transitoria di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 59 del 2017”.

La discrezionalità del MIUR nel prevedere i test preselettivi, in aggiunta alla già complessa ed articolata prova programmata, è sindacabile, in quanto manifestamente irragionevole rispetto alle finalità del bando diretto all'ammissione al corso di formazione (con oneri a carico dei candidati) e non già all'assunzione a tempo indeterminato (cfr. CDS, Ad. Gen., 09.11.1995 n. 120; CDS, Sez. V, 02.10.2018 n. 5645).

A parere di codesta difesa, la procedura impugnata viola il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105); l'amministrazione dovrebbe favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

La discrezionalità amministrativa è, sotto molteplici aspetti, viziata da eccesso di potere diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, che ha ommesso di considerare aspetti peculiari e determinati ai fini della decisione anche in ordine alla concessione della misura cautelare.

L'amministrazione non contribuisce al buon andamento della p.a. poiché attua i principi costituzionali che garantiscono il diritto alla formazione e all'elevazione

professionale dei lavoratori (art. 35, commi 1, 2, Cost.), nonché il diritto di tutti i cittadini di accedere ai posti di pubblico impiego in condizioni di eguaglianza, secondo i principi stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.) (*cf. TAR Campania Napoli, Sez. II, 23.01.2006 n. 790*).

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sin qui ribadito, erronea deve ritenersi l'appellata ordinanza del TAR Lazio -Roma-, Sez. III Bis, n. 5496/19 del 20.08.2019 (resa nel giudizio R.G. n. 5103/19), stante la palese illegittimità e lesività dei provvedimenti avversati in primo grado dagli appellanti.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

Quanto al “*fumus boni iuris*” esso emerge dalle censure enucleate da quanto fin qui esposto.

Quanto al “*periculum in mora*” si evidenzia il danno grave e irreparabile che gli appellanti patiscono per effetto della mancata ammissione alle successive prove di selezione, poiché l'emananda sentenza di merito sarà emessa a corso già ultimato e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse degli istanti a partecipare a questo ciclo di specializzazione. La posizione degli appellanti è ancor di più aggravata se consideriamo come i corsi di specializzazione non vengono organizzati assiduamente, con cadenza regolare.

La misura cautelare invocata, operando una dovuta comparazione, tutelerebbe sia gli interessi dei ricorrenti che l'interesse della P.A., apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'ammissione ai corsi di specializzazione dei vincitori.

La richiesta misura, nell'applicazione del principio di equità e ragionevolezza, non creerebbe alcun pregiudizio per la P.A e consentirebbe agli odierni appellanti di vedere tutelato il loro diritto allo studio e il diritto alla progressione di carriera, senza pregiudicare altri interessi e/o diritti contrapposti.

Al contrario, invece, la mancata concessione della misura creerebbe grave ed irrimediabile pregiudizio agli appellanti, i quali verrebbero privati, a parità di condizioni con gli altri candidati, di *chance*, ossia della possibilità di superare le successive prove programmate ed avere accesso così al percorso formativo, che è indispensabile per le aspettative di vita dei ricorrenti che hanno programmato scelte di vita e percorsi di studi. Si tratta, quindi, di pregiudizi e danni evitabili, con ogni evidenza, solo attraverso la sospensione cautelare del provvedimento impugnato (*cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanze cautelari nn. 1598/16 e 1600/16*).

L'istanza cautelare è necessitata dal fatto che alcuni appellanti nonostante abbiano raggiunto nei test preliminari il punteggio di 21/30 (fissato dal dm. 249/2010 istitutivo del TFA) non sono stati ammessi alle successive prove programmate.

Pertanto, in via principale, per tutto quanto argomentato nel corpo del presente atto d'appello, si chiede l'ammissione di tutti gli appellanti (laureati con i 24 CFU), alle successive prove programmate, fissando all'uopo prove suppletive.

In via subordinata, si chiede l'ammissione alle successive prove programmate, fissando all'uopo apposite prove suppletive, per tutti gli appellanti che hanno conseguito almeno il punteggio di 21/30 nel test preselettivo.

#### **P.Q.M.**

gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia riformare l'ordinanza del TAR Lazio -Roma- Sez. III Bis, n. 5496/2019 (R.R. n. 5103/19), pubblicata il 20.08.2019, non notificata e, per l'effetto, accogliere il presente appello cautelare.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

*Salvis iuribus.*

Si dichiara che la presente controversia, avente ad oggetto la proposizione di appello cautelare, è esente dal pagamento del contributo unificato.

## **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato di voler disporre che la notificazione del ricorso ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

\*\*\*\*\*

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ordinanza impugnata n. 5496/19 emessa dal TAR Lazio, pubblicata il 20.08.19;
- 2) ricorso di primo grado;
- 3) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 4) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 5) decreto MIUR n. 249/2010;
- 6) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 7) titolo di studio relativo a ciascun ricorrente.

S. Mango d'Aquino, lì 17.10.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-